



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 6/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

ROSATI dr.ssa Emma Presidente

GRASSO dr. Antonino Consigliere

ESPOSITO dr.ssa Patrizia Primo Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di conto iscritto al n. 21400** del registro di Segreteria, nei

confronti di “**TRIBUTI ITALIA s.p.a.**”, in amministrazione straordinaria,

con sede legale in Roma, via Zanardelli 36, in qualità di concessionario del

servizio di gestione, accertamento e riscossione di Ici, Tarsu, Tosap, oltre che

dell’imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, per il Comune

di Sori (GE), relativo all’esercizio finanziario 2009;

- **VISTO** il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii. (Codice di

Giustizia Contabile - c.g.c.);

- **ESAMINATI** gli atti e i documenti del giudizio;

- **UDITI**, nella pubblica udienza del giorno 1° febbraio 2024, il relatore dr.ssa

Patrizia Esposito ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore

Generale dr. Silvio Ronci;

RITENUTO IN FATTO

	1. Con decreto n. 10 del 16 giugno 2014 , questa Sezione, su istanza del	
	Procuratore regionale, disponeva che “TRIBUTI ITALIA s.p.a.” (in	
	amministrazione straordinaria), in qualità di concessionario del servizio di	
	gestione, accertamento e riscossione di Ici, Tarsu, Tosap, oltre che	
	dell’imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, per il Comune	
	di Sori, trasmettesse i conti della gestione per l’esercizio finanziario dell’anno	
	2009, e aveva fissato, per tale adempimento, il termine di 120 giorni.	
	Spirato il già menzionato termine non risultavano trasmessi i conti in	
	questione, per cui, su istanza della Procura regionale, ritenuti sussistenti i	
	presupposti per l’applicazione della pena pecuniaria di cui all’art. 46, primo	
	comma, del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, la medesima Società veniva	
	condannata, con sentenza di questa Sezione giurisdizionale regionale n. 132	
	del 2 agosto 2017 , al pagamento della pena pecuniaria di €. 59.906,00 a favore	
	del Ministero dell’Economia e delle Finanze.	
	Con successiva ordinanza n. 15 del 9 aprile 2018 di questa Sezione, su ricorso	
	per resa di conto della Procura regionale, veniva nominato quale Commissario	
	<i>ad acta</i> il Prefetto di Genova per la compilazione d’ufficio dei conti giudiziali	
	in luogo di Tributi Italia S.p.A., quale concessionario del servizio di	
	accertamento, liquidazione e riscossione delle predette imposte e per l’indicata	
	annualità, del Comune di Sori, a spese dell’agente contabile inadempiente.	
	L’autorità incaricata tuttavia comunicava l’impossibilità per gli uffici di	
	procedere alla compilazione dei conti per mancanza della necessaria	
	documentazione (note prefettizie del 27.07.2019 e del 28.11.2019).	
	Stante tale situazione oggettiva ed esclusa la possibilità di una pronuncia di	
	non “ <i>liquet</i> “, sostanzialmente assolutoria del convenuto dall’obbligo di	
	2	

	presentazione del conto, il Magistrato deferente ha ritenuto che il Giudice	
	potesse assumere elementi di prova, per il che, ciò valutato, con ordinanza n.	
	4 del 25 ottobre 2022 , veniva ordinata al Sindaco del predetto Comune la	
	trasmissione di tutta la documentazione disponibile relativamente ai predetti	
	tributi, ivi inclusi gli ultimi saldi relativi alle annualità rendicontate dal	
	concessionario. Di seguito, con nota del 7 novembre 2022 , l'Amministrazione	
	riscontrava la richiesta, per quel che qui rileva, depositando presso la	
	Segreteria della Sezione giurisdizionale anche le <i>“Rendicontazioni incassi I e</i>	
	<i>II trimestre anno 2009, trasmessa da TRIBUTI ITALIA SPA”</i> .	
	Nell'ambito del medesimo giudizio per resa di conto n. 19543, il Magistrato	
	istruttore designato all'esame dei conti ha deferito la questione all'esame del	
	Collegio con relazione del 31 luglio 2023, per cui è causa, ritenendo che la	
	documentazione depositata dal Comune di Sori potesse unitariamente	
	considerata <i>“costituire una fattispecie di conto giudiziale d'ufficio, sia pure del</i>	
	<i>tutto irregolare e limitato al primo semestre dell'anno esaminato, considerato</i>	
	<i>anche che specifica esaurientemente quali siano le somme spettanti</i>	
	<i>effettivamente al Comune, quali siano quelle di pertinenza provinciale e</i>	
	<i>l'importo trattenuto dalla Società concessionaria a titolo di aggio. Come tale,</i>	
	<i>il medesimo può giustificare la non applicazione della sanzione prevista</i>	
	<i>dall'art. 141, c. 7 c.g.c. al Responsabile p.t. del Servizio Finanziario del</i>	
	<i>Comune di Sori e, nel frattempo impone, ai sensi dell'art. 147 c. 3 c.g.c.,</i>	
	<i>l'iscrizione al ruolo di udienza, ai fini dell'accertamento collegiale delle</i>	
	<i>relative irregolarità”</i> .	
	In particolare, nella citata <i>“relazione sulla documentazione resa dal Comune</i>	
	<i>di Sori”</i> , il Magistrato designato ha evidenziato la presenza dei seguenti	
	3	

	elementi: “- <i>prospetto riepilogativo dei proventi incassati nel primo trimestre</i>	
	<i>2009, comprensivo degli allegati riferiti alle singole somme, distinte per</i>	
	<i>categoria di imposta comunale e provinciale (e cioè “Tributo + addizionale di</i>	
	<i>competenza comunale”, “Addizionale provinciale”, “ICP e Diritti Pubbliche</i>	
	<i>Affissioni”, “TOSAP + Mercato”, “TOSAP temporanea”) per un totale di €</i>	
	25.301,04; - prospetto riepilogativo delle somme incassate nel primo trimestre	
	<i>2009 per altre categorie di imposta comunale (e cioè “TARSU” e “TARSU</i>	
	<i>giornaliera” per un totale di € 15.397,92; - prospetto riepilogativo dei</i>	
	<i>proventi incassati nel secondo trimestre 2009, distinte per categoria di imposta</i>	
	<i>comunale e provinciale (e cioè “Tributo + addizionale di competenza</i>	
	<i>comunale”, “Addizionale provinciale”, “ICP e Diritti Pubbliche Affissioni”,</i>	
	<i>“TOSAP + Mercato”, “TOSAP temporanea”) per un totale di € 37.805,29; -</i>	
	<i>prospetto riepilogativo dei proventi incassati nel primo trimestre 2009 per</i>	
	<i>altre categorie di imposta comunale (e cioè “TARSU”, “TARSU giornaliera”</i>	
	<i>per un totale di € 15.397,92; - prospettivo riepilogativo dei proventi rimborsati</i>	
	<i>a titolo di ICI, per un totale di € 802,35; - lett. prot. 29.05.2009, n. 611.00, con</i>	
	<i>cui Tributi Italia attesta di avere emesso ingiunzioni di pagamento per il</i>	
	<i>recupero coattivo delle rate non pagate, relativi a tali imposte, negli esercizi</i>	
	<i>precedenti, ammontanti complessivamente a € 275.560,55.”.</i>	
	2. Il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato per il giorno 1°	
	febbraio 2024 l’udienza di discussione, assegnando al Pubblico Ministero il	
	termine utile del 23 dicembre 2023 per il deposito delle conclusioni.	
	3. All’udienza di discussione del 1° febbraio 2024, nel merito della vicenda ed	
	a seguito della relazione del Magistrato Relatore, il Pubblico Ministero ha	
	ritenuto di dover concludere oralmente, dichiarando che nella specie potesse	
	4	

	essere confermato l'orientamento formatosi presso questa Sezione a partire	
	dalla sentenza n. 60/2023, in quanto la documentazione trasmessa dal Comune	
	era solo parziale e, comunque, in assenza del deposito di un conto giudiziale	
	difettavano del tutto i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria	
	a carico del responsabile del procedimento ex art. 141, comma 7 c.g.c,	
	concludendo per la dichiarazione di inammissibilità ed improcedibilità del	
	conto.	
	All'esito della discussione, la causa è passata in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	Il Collegio reputa che in assenza di resa del conto, nell'ambito del giudizio	
	introdotto dalla Procura regionale a tal fine strumentale (iscritto al n. 19543 del	
	registro di segreteria), non appaia giustiziabile la questione deferita dal	
	Magistrato relatore, rivolta all'accertamento delle irregolarità evincibili dalla	
	documentazione amministrativa trasmessa dal Comune di Sori, predisposta	
	esclusivamente per i primi due trimestri del 2009 da parte della concessionaria.	
	Il conto giudiziale, infatti, si sostanzia nel documento contabile contenente la	
	dimostrazione numerica descrittiva degli atti e dei fatti gestionali, per le entrate	
	(carico) e per le uscite (scarico), al fine di determinare la sfera di responsabilità	
	restitutoria dell'agente contabile nei confronti dell'amministrazione.	
	Il giudizio di cui trattasi si incardina in via automatica per effetto del deposito	
	del conto presso la Segreteria della Sezione, che <i>“costituisce l'agente</i>	
	<i>dell'amministrazione in giudizio”</i> , secondo l'innovativa previsione dell'art.	
	140 c.g.c. che supera la previgente impostazione dell'art. 45 del T. u. n. 1214	
	del 12 luglio 1934, secondo la quale il giudizio si riteneva instaurato già nel	
	momento della presentazione del conto all'amministrazione.	
	5	

	Tale rilevante novità, unitamente alle altre del codice e del decreto correttivo,	
	appare motivata dalla necessità di rendere maggiormente compatibile un	
	giudizio officioso con il principio del giusto processo ex art. 111 Cost. (v. Sez.	
	riun. Del. n. 4/2016/CONS del 27 luglio 2016 e <i>infra</i>).	
	Per il resto occorre ribadire la constatazione, pacifica nella giurisprudenza	
	(anche più risalente) di questa Corte (Sez. riun., 30 maggio 1977, n. 185 e 13	
	maggio 1976, n. 175; Sez. I, 23 settembre 1991, n. 286 e 288; Sez. I, 21	
	dicembre 1991, n. 373, 371, 376, 377; Sez. II, 14 aprile 1992, n. 69), che	
	l’oggetto del giudizio è il conto dell’agente contabile, non come mero “atto”,	
	ma come strumento che consente di accedere al “rapporto gestorio”, al fine di	
	accertarne la posizione debitoria nei confronti dell’Ente locale sulla base della	
	documentazione probatoria strettamente inerente alla sua attività.	
	Al riguardo, restano note le caratteristiche formali e sostanziali proprie dei	
	conti giudiziali degli agenti riscuotitori, a norma degli artt. 616 e 621 del r.d.	
	23 maggio 1924, n. 827, come evidenziate anche nei modelli n. 21 in uso per	
	gli Enti locali (d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).	
	Tanto premesso, in assenza di conto giudiziale, idoneo a delimitare l’ambito	
	soggettivo e oggettivo del giudizio di conto, in termini di vera e propria	
	domanda introduttiva di un giudizio in ordine alla correttezza formale del	
	documento, nonché della legalità e regolarità della sottostante gestione	
	contabile, il presente giudizio di conto è improcedibile, risultando del pari	
	inammissibile la richiesta di declaratoria di irregolarità dei parziali “prospetti	
	di rendicontazione” trasmessi dalla Società concessionaria all’Ente locale.	
	In tal senso si è già espressa la giurisprudenza della Sezione in diversi	
	precedenti conformi (Sez. giur. Liguria, sent. n. 60 del 26.06.2023; n. 64 del	
	6	

	13.07.2023; n. 72 del 13.07.2023; n. 116 del 14.12.2023).	
	Del pari, come rimarcato dal P.M. in udienza, in assenza del deposito di un	
	conto giudiziale difettano i presupposti per l'applicazione della sanzione	
	pecuniaria a carico del responsabile del procedimento ex art. 141, comma 7	
	c.g.c.	
	Per ciò che attiene alle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio, definito	
	decidendo soltanto una questione preliminare, se ne deve disporre l'integrale	
	compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria,	
	definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile ed inammissibile il	
	presente giudizio di conto.	
	Spese compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2024	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	dr.ssa Patrizia Esposito	dr.ssa Emma Rosati
	Depositata in Segreteria il 2 FEBBRAIO 2024	
	Il Funzionario Preposto alla Segreteria	
	della Sezione Giurisdizionale per la Liguria	
	dr.ssa Elena Asta	
	7	